

**STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

A seguito del progetto Welfare Municipale elaborato con il concorso della Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, della Fondazione Cardinale Maffi, del Comune di Collesalveti (LI), della Regione Toscana, e della ASL 6, è costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Collesalveti (LI), la società cooperativa denominata **"Collecoop - Società Cooperativa Sociale"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Conseguentemente, sono previsti:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal Ministero Cooperativo.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Gelluzzi', 'Pancini', and 'Mencini Massimo'.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

l'educazione, istruzione, ricreazione, assistenza, inserimento ed integrazione nel contesto della vita sociale di soggetti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali e di persone svantaggiate in genere.

Per il raggiungimento di tale scopo, la cooperativa ha come oggetto sociale lo sviluppo, l'organizzazione, la gestione di attività rivolte all'inserimento lavorativo, sia in forma diretta che indiretta, di tali soggetti nei seguenti settori :

- a) Attività editoriale per la pubblicazione di giornali, riviste, libri, ed ogni altro oggetto o materiale destinato alla diffusione di idee;
- b) Attività collaterali connesse all'Editoria, come la gestione anche per conto terzi, di agenzie di informazione, di distribuzione e vendita, di pubblicità, la conduzione di librerie, tipografie ed altri stabilimenti del settore;
- c) Attività promozionali, pubblicitarie quali la ricerca e gestione pubblicità, ricerca e gestione di sponsorizzazioni, intermediazioni commerciali finalizzate alla diffusione di particolari prodotti e/o servizi offerti da aziende o Enti privati e/o pubblici;
- d) Progettazione, Organizzazione e gestione di eventi culturali, ricreativi, sportivi e dello spettacolo in genere;
- e) Organizzazione di convegni, mostre, eventi di aggregazione sociale in genere, nelle loro più complete formulazioni, nonché la fornitura o gestione di servizi ausiliari;
- f) Realizzazione e gestione di corsi di formazione, di cultura generale e tecnica quali corsi di informatica, di lingue, di avviamento a nuove professioni, di musica, di danza, di ballo e comunque qualsiasi attività corsuale finalizzata all'apprendimento di una disciplina delle arti e dei mestieri;
- g) Tutte le attività commerciali finalizzate alle forniture di beni e/o servizi rivolte a imprese, enti pubblici e privati ed a tutte le committenze che lo richiedono, fornendo comunque tutte le attività ausiliare e complementari a quelle richiamate ai punti precedenti.

Per quanto sopra, a titolo esemplificativo e non limitativo, la Cooperativa potrà attivare:

- 1) Fornitura di servizi di gestione amministrativa di condomini ed altre forme aggregate;
- 2) Lavori di manutenzione nei seguenti settori: falegnameria, idraulica, elettricità, elettrotecnica, carpenteria metallica, muratura, tinteggiatura;
- 3) Fornitura di studi e gestione nell'impiego delle nuove tecnologie nei settori dell'ambiente tendenti al riordino ed alla valorizzazione ed al consolidamento delle risorse naturali e del loro razionale utilizzo;
- 4) Fornitura di servizi di pulizie, disinfezione e disinfestazione;
- 5) Progettazione e manutenzione di aree verdi, parchi pubblici e privati e oasi naturalistiche, ripristino ambientale, manutenzione stradale, coltivazioni, raccolta e trasformazione di prodotti agricoli, silvani e vivaisti;
- 6) Servizio di pulizia di impianti ed edifici industriali, servizi di raccolta, cernita, trattamento, trasporto, lavorazione di materie prime e seconde e di rifiuti solidi urbani ed industriali.
- 7) Lavorazione di materie plastiche ed affini.
- 8) Attività di portierato, uscierato, sorveglianza e custodia di locali e accessi sia diurni che notturni;
- 9) Autotrasporto, moto-trasporto di beni in conto terzi;
- 10) Servizi logistici relativi al trasporto, magazzinaggio e distribuzione di beni e prodotti, in conto proprio ed in conto terzi;
- 11) Realizzazione e vendita di manufatti;

AB *R* *R*
Emilia Massimo
Massimo
IL
AP
AP
AP
AP

- 12) Escavazione, movimentazione e trasporto di terreno ed inerti, per conto proprio e per conto terzi;
- 13) Autolavaggio conto terzi;
- 14) La gestione di servizi vari assunti sia in affidamento diretto che in appalto, da Enti pubblici e da privati finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come individuate all'art. 4 Legge n. 381 dell'8.11.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 15) l'attuazione di attività di servizi per Enti pubblici e privati nei seguenti settori: organizzazione di servizi di trasporto sia di merci anche per conto terzi che di persone, compresi i trasporti specifici di persone portatrici di handicap, servizi di pulizia e facchinaggio, organizzazione e insediamenti turistici per disabili e non;
- 16) lavori, tipografie, rilegatoria, laboratori per riparazione apparecchi elettrotecnici ed elettronici, produzione di ceramiche artistiche, ceramiche industriali e lavorazione vetro e non, terrecotte e legno, produzione di abbigliamento, di maglieria, di accessori per abbigliamento, prodotti in pelle, cuoio e derivati, produzione di calzature;
- 17) attività agricole ed allevamento animali; manutenzione e progettazione giardini;
- 18) commercializzazione di fiori e piante in serra; ecologia ed ambiente;
- 19) 19) laboratori protetti per attività idonee a portatori di handicap, con relativa commercializzazione dei prodotti risultanti;
- 20) produzione di programmi per lo svolgimento di ogni altra attività diversa – agricola, commerciale, industriale, artigiana o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone così come individuate all'art. 4 Legge n. 381 dell'8.11.1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quanto previsto in questo punto sarà attuato sia per esigenze connesse agli scopi sociali che per rispondere alle esigenze delle pubbliche amministrazioni con la possibilità di aderire a concorsi, società consortili, gruppi cooperativi, per pubblici appalti, licitazioni private.

La Cooperativa può attivare in proprio o in associazione con altre imprese iniziative per l'editoria, portali informatici e altri strumenti per la comunicazione, l'informazione e la pubblicità etc., nel rispetto delle normative settoriali vigenti.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., Consorzi o partecipare ad altre società o gruppi di imprese. Potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla U E, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.






La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa, l'acquisto di immobili, di fondi, anche per la ristrutturazione e l'alienazione, nel rispetto della normativa vigente.

La Cooperativa potrà costituire di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti all'uopo adottati ed approvati dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.



TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie : soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: Possono essere soci coloro – siano essi persone valide o diversamente abili – che per la personale capacità di lavoro o attitudine sono in grado di partecipare direttamente al lavoro dell'impresa sociale. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381 dell'8.11.1991, la società potrà avvalersi dell'apporto di soci volontari che, per specifiche capacità professionali possono essere di aiuto al raggiungimento degli scopi sociali e prestino la loro attività gratuitamente.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci .

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile .

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

Antonio Neri
Amministratore
menici massimo
AB
AP
BI

